Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 febbraio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1111.

Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, primo e secondo comma, e 263, primo comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si farà fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto riguarda l'Esercito, dal capitolo 34, e, in difetto di disponibilità, dal capitolo 235.

La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 20.

Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.

Art. 3.

Alla spesa di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico delle somme inscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 gennaio 1950, n. 21.

Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Montegrosso Pian Latte, aggregato a quello di Mendatica con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1359, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Montegrosso Pian Latte ed il nuovo organico del comune di Mendatica, sarà stabilito dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Mendatica-Montegrosso, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Montegrosso Pian Latte, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 11 gennaio 1950, n. 22.

Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni.

I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950 ».

Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1949.

Esito di ricorso straordinario avverso decreto del Ministro per la pubblica istruzione per collocamento a riposo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 10 maggio 1948, con il quale la signorina Elena Viviani, 1ª archivista nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, fu collocata a riposo con effetto dal 1° giugno successivo;

Veduto il ricorso straordinario avverso tale provvedimento presentato dall'interessata e gli atti relativi;

Veduto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 aprile 1949, le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il ricorso presentato dalla signorina Elena Viviani avverso il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 10 maggio 1948, con il quale la ricorrente fu collocata a riposo con effetto dal 1° giugno successivo, è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1949

EINAUDI

GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1949
Registro n. 380, foglio n. 155.

(636)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Sostituzione di due membri del Collegio arbitrale di 2° grado per la decisione degli appelli nelle controversie relative alle espropriazioni nei Comuni danneggiati dal terremoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 167 e 494 del testo unico approvato con decreto legislativo 19 agosto 1947, n. 1399;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 778;

Decreta:

Azzone dott. Enrico, consigliere della Corte di appello di Roma, e Laporta dott. Enrico, consigliere della Corte di appello di Roma sono nominati, rispettivamente, arbitro effettivo ed arbitro supplente del Collegio arbitrale di 2° grado con sede in Roma, istituito per la decisione degli appelli nelle controversie relative alle espropriazioni nei Comuni danneggiati dal terremoto, in sostituzione dei dottori Celentano Ginevrino e Torrente Andrea, promossi consiglieri di Cassazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1949
Registro n. 21, foglio n. 310.

(635)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950.

Proroga del termine fissato alla Commissione parlamentare di vigilanza sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari a decorrere dal 17 novembre 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 10 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1949, col quale veniva costituita una Commissione parlamentare di vigilanza sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari;

Ritenuto che è necessario prorogare di mesi sei il termine fissato alla Commissione stessa per l'espletamento del suo compito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il termine fissato nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1948 è prorogato di mesi sei a decorrere dal 17 novembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1950
Registro Grazia e giustizia n. 5, foglio n. 162. — OLIVA

(655)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1950.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, con il quale fu riconosciuta giuridicamente la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1946, con il quale, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 2 novembre 1944, n. 340, e 28 maggio 1945, n. 382, è stato costituito il Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Considerato che il Consiglio di amministrazione è decaduto dalla carica per trascorso triennio e non è possibile provvedere alla sua ricostituzione per la sopravvenuta inapplicabilità delle norme dei decreti legislativi luogotenenziali succitati;

Considerata altresì la impossibilità di ricostituire il Consiglio di amministrazione in base alle norme dello statuto vigente, che fanno riferimenti e presuppongono il soppresso ordinamento sindacale fascista;

Ritenuta la necessità di assicurarne l'amministrazione dell'ente attraverso la nomina di un commissario straordinario, che abbia anche il compito di modificare lo statuto per renderlo consono all'attuale ordinamento giuridico;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giorgio Pinci è nominato commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo.

Il commissario eserciterà il suo incarico per il periodo di un anno e dovrà altresì presentare entro detto termine per l'approvazione, le necessarie modifiche allo statuto della Cassa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 250 — LAMICELA

(597)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1950.

Revoca di ordinanza del Governo Militare Alleato concernente l'esproprio di taluni immobili già di pertinenza del Consorzio magazzini generali della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'ordinanza n. 57 del 28 dicembre 1943, con la quale il Capo degli Affari civili regionali per la Sicilia del Governo Militare Alleato, Lt. Col. Charles Poletti, dispose la revoca e l'annullamento dei decreti del Mini-

stero dell'aeronautica in data 4 ottobre 1939 e del Prefetto di Palermo in data 7 ottobre 1942, n. 33421, relativi all'esproprio degli immobili di proprietà del Consorzio magazzini generali della Sicilia, ubicati in via dell Secco in Palermo;

Ritenuto che il predetto Consorzio versò alla Sezione di tesoreria provinciale di Palermo (che rilasciò quietanza n. 2768 del 14 gennaio 1944) la somma di lire 2.100.000 a suo tempo riscossa per indennità di esproprio, e trascrisse presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo la suindicata ordinanza;

Visto il regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, sul regime dei territori liberati, e ritenute le norme vigenti sui poteri della Autorità Alleata;

Ritenuto che la predetta ordinanza è illegittima in quanto in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e le predette norme;

Ritenuto che non poteva l'autorità regionale sostituirsi all'Autorità centrale nel disconoscere la destinazione degli immobili controversi, e comunque non l'avrebbe potuta disconoscere che entro i limiti di tempo del suo potere ma non oltre;

Ritenuto che nessun motivo di illegittimità dell'espropriazione risulta dalla predetta ordinanza a giustificare il disposto annullamento;

Ritenuto che il disconoscimento della predetta destinazione non avrebbe potuto giustificare neppure la retrocessione in quanto gli immobili avevano già conseguito lo scopo per cui furono espropriati, e comunque la retrocessione sarebbe stata illegittima anche perchè avrebbe dovuto avvenire nei modi e nei termini di legge e col pagamento del valore degli immobili al momento della riconsegna, e non con la restituzione dell'indennità di esproprio;

Ritenuto l'evidente interesse pubblico a mantenere la destinazione (mai cessata) a caserma presidiaria aeronautica degli immobili espropriati, e il grave pregiudizio che altrimenti ne deriverebbe;

Decretano:

E' annullata l'ordinanza di cui in narrativa.

In dipendenza di tale annullamento il Comando militare della Sicilia provvederà a estromettere direttamente in via amministrativa il predetto Consorzio dagli immobili già espropriati dei quali avesse ripreso possesso.

La Sezione di tesoreria provinciale di Palermo restituirà al Consorzio stesso la somma come sopra versata di L. 2.100.000.

Il Conservatore dei registri immobiliari di Palermo provvederà alla trascrizione del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato al Consorzio, comunicato alla Sezione di tesoreria provinciale e al Conservatore dei registri immobiliari di Palermo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1950

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1950
Registro Aeronautica n. 10, foglio n. 255.

(637)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1950.

Messa in liquidazione della Società per azioni « Casa editrice - Il Tritone », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società per azioni « Casa editrice Il Tritone », con sede in Roma e nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi;

Ritenuto che il Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, istituito ai sensi del Memorandum d'intesa 14 agosto 1947 reso esecutivo in Italia con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177, ha autorizzato la messa in liquidazione della predetta Società che non ha più la possibilità di funzionare;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1945, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La Società per azioni « Casa editrice - Il Tritone » con sede in Roma, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1950

Il Ministro: PELLA

(670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Sicilia », con sede in Licata, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1950, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Sicilia » fra combattenti e reduci, muratori ed affini, con sede in Licata, ed è stato nominato commissario il sig. Giuseppe Bosco di Calogero.

(646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia

Con decreto n. 668 in data 6 febbraio 1950 del Ministro per i lavori pubblici, è stata prorogata fino al 9 maggio 1950 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia, affidata all'avv. Giovanni Spallanzani.

(604)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

2º semestre 1949 *valevole pel 1º semestre* 1950

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	79,10	77,35	71,37	69,62
2	» 3,50 % (1902)	73,80	72,05	66,60	64,85
3	» 3 % lordo	50 —	48,90	45,11	44,01
4	» 5 % (1935)	100,30	97,80	90,52	88,02
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	76,10	74,35	68,67	66,92
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	75,60	73,85	68,22	66,47
7	» 5 % »	96,40	93,90	87,01	84,51
8	» 5 % (1936)	96 —	93,50	86,65	84,15
9	Debito Redimibile 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	84,05	82,30	75,82	74,07
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	82,50	81 —	74,40	72,90
11	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	86 —	83,50	77,65	75,15
12	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	72,50	70,75	65,43	63,68
13	» Strade Ferrate Romane 3 %	99,50	98 —	89,70	88,20
14	» » » Maremmane 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
15	» » » Vittorio Emanuele 3 %	77,50	76 —	69,90	68,40
16	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	92,30	90,80	83,22	81,72
17	» » » Udine Pontebba 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
18	» » » Lucca-Pistoia 3 %	83,10	81,60	74,91	73,44
19	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	95,20	93,70	85,83	84,33
20	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	70,80	69,30	63,87	62,37
21	» » » A. B. 3 %	82 —	80,70	73,95	72,45
22	Strade Ferrate Meridionali 3 %	66 —	64,50	59,55	58,05
23	Buoni del Tesoro novennali - 1950 5 % (15 febbraio 1950)	102,45	99,95	92,50	90 —
24	» » » » - 1950 - 5 % (15 settembre 1950	102,45	99,95	92,50	90 —
25	» » » quinquennali - 1950 - 5 % (1º aprile 1950)	102,40	99,90	92,50	89,91
26	» » » » - 1950 5 % (1º aprile 1950)	102,40	99,90	92,50	89,91
27	» » » novennali - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	103,15	100,65	93,09	90,59
28	» » » » - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	99,90	97,90	90,11	88,11
29	» » » » - 5 % convertiti	102,70	100,20	92,68	90,18
	Titoli garantiti dallo Stato.				
30	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	65 —	63,50	58,65	57,15
31	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
32	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	76,87	75 —	69,37	67,50
33	» ordinarie » » » 3,75 %	136,87	135 —	123,37	121,50
34	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	48,50	46 —	43,90	41,40
35	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	89 —	86,50	80,35	77,85
36	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	96,25	94 —	86,85	84,60
37	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	87,55	85,30	79,02	76,77
38	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	88,80	86,30	80,17	77,67
39	» » » » » » » Roma 5 %	88,80	86,30	80,17	77,67
40	» » » » » » » Milano 5 %	93,50	91 —	84,40	81,90
41	» » » » » » » Milano 5 % (2ª emis.)	95,50	93 —	86,20	83,70
42	I. R. I. Mare 4,50 %	98,90	96,65	89,24	86,99
43	I. R. I. Ferro 4,50 %	166 —	163,75	149,63	147,38
44	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	126,50	124,25	114,08	111,83
45	I. R. I. Ferro (emissione 1948) 4,50 %	103 —	100,75	92,93	90,68
46	I. R. I. Ferro » » 4,50 % optate	100 —	97,75	90,23	87,98
47	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	90 —	87,75	81,23	78,98
48	I. R. I. Meccanica 5,50 %	90,50	87,75	81,73	78,98
49	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	103,40	100,40	93,36	90,36
50	» » » » 6,50 %	112,25	109 —	101,35	98,10
51	Azioni A. N. I. C.	1.180 —	1.177 —	1.062,30	1.059,30

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

2° semestre 1949 *valevole pel* 1° *semestre* 1950

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
52	Prestito Ungherese 4,20 %	16 —	13,90	14,61	12,51
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
53	Banca d'Italia 3,75 %	100,37	98,50	90,52	88,65
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	91,50	89 —	82,60	80,10
55	» » » » - » 4 %	80,50	78,50	72,65	70,65
56	» » » » Conversione 4 %	93,70	91,70	84,53	82,53
57	» » » » 3,50 %	76,95	75,20	69,43	67,68
58	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
59	» » » » 4 %	88,70	86,70	80,03	78,03
60	» » » » Conversione 4 %	93,80	91,80	84,62	82,62
61	» » » » 5 %	94 —	91,50	84,85	82,35
62	» » » Venezia Tridentina 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
63	» » » » » Trento 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
64	» » » » » » Convers. 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
65	Cassa di risparmio di Gorizia 5 %	86,50	84 —	78,10	75,60
66	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	88 —	85,50	79,45	76,95
67	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
68	» » » » » » Convers. 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
69	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	93,50	91,30	84,37	8[illegible],37
70	» » » » Conversione 4 %	99 —	97 —	89,30	87,30
71	» » » » 5 %	84,70	82,20	76,48	73,98
72	» » Banco Sicilia 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
73	» » » » 4 %	83 —	81 —	74,90	72,90
74	» » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
75	» » » » 3,75 %	101,67	99,80	91,68	89,82
76	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,50	100 —	92,50	90 —
77	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	87,70	85,20	79,18	76,68
78	» » » » » 4 %	83 —	81 —	74,90	72,90
79	» » » » » Conversione 4 %	88,20	86,20	79,58	77,58
80	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	92,40	90,40	83,33	81,33
81	» » » » Conversione 4 %	97,50	95,50	87,95	85,95
82	» » » » 3,50 %	86,75	85 —	78,25	76,50
83	Casse di risparmio di Milano 5 %	94,50	92 —	85,30	82,80
84	» » Bologna 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
85	» » » 4 %	93 —	91 —	83,90	81,90
86	» » » Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
87	» » » 3,50 %	92,05	90,30	83,02	81,27
88	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	62 —	60 —	56 —	54 —
89	Monte dei Paschi - Siena 5 %	93,90	91,40	84,76	82,26
90	» » - » 4 %	91 —	89 —	82,10	80,10
91	» » - » Conversione 4 %	96,60	94,60	87,14	85,14
92	» » - » 3,50 %	85,25	83,50	76,90	75,15
93	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
94	» » » - » 5 %	94 —	91,50	84,85	82,35
95	» » » - » 3,50 %	80,75	79 —	72,85	71,10
96	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	98,50	95,50	88,95	85,95
97	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	99,50	96,50	89,85	86,85
98	» » Impresa Pubblica Utilità 5,50 %	96,55	93,80	87,17	84,42
99	» » » » » 5,50 (Edison)	93,75	91 —	84,65	81,90
100	» » » » » 6 % (Emissione 1948)	98,20	95,20	88,68	85,68
101	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	103,50	100,50	93,45	90,45
102	» » » » 3 ½ %	80,75	79 —	72,85	71,10
103	» » » » 5 %	67,90	65,40	61,36	58,86
104	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
105	» » » » Conversione 4 %	86,30	84,30	77,85	75,85
106	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
107	» » » » Conversione 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
108	» » » » Miglioramento 5 %	83,50	81 —	75,40	72,90
109	Consorzio Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	95,75	93 —	86,45	83,70
110	» » » 5 % (IX emiss.)	95,70	93,20	86,38	83,88
111	» » » 5 % (VII emiss.)	98,60	96,10	88,99	86,49
112	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
113	» » » » Conversione 4 %	90,50	88,50	81,65	79,65
114	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 5 %	92,50	90 —	83,50	81 —

(683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 33

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	624,70	145,25
» Genova	624,30	145,25
» Milano	624,80	145,20
» Napoli	624,375	144,75
» Roma	624,70	145,30
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,75	145,25
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 16 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,225
Id. 3,50 % 1902	74,60
Id. 3 % lordo	46,80
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	100,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,75
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1 81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 25 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Chiarenza Michele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1193 — Data: 22 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Badalamenti Procopio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 11 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Cucchiara Orazio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 853 — Data: 11 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Gargini Siliano di Dardinello — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1492 — Data: 31 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Frignani Irma fu Erminio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Gaballo Giuseppe fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data: 26 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Tomaselli Domenico di Romano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 810.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 823 — Data: 1° febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Chicco Irma di Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 23 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Schioppa Luigi fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 76.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2824 — Data: 21 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Marzo Carlo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1286 — Data: 13 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Semenza Teresita fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1934) — Capitale L. 26.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 — Data: 25 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Aiello Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 598 — Data: 4 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Spirito Raffaele di Vincenzo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2786 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Martino Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3579 — Data: 7 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Formica Mario — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 2 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Papetti Dante di Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	419726	Di Giosa Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Pacifico Tommasina ved. Di Giosa, domiciliata a Taranto	269,50
Id.	480314	Comune di Carosino (Taranto)	287 —
Id.	275434 (sola proprietà)	Santuario della Beata Vergine della Bossola in Borgo San Giovanni di Carmagnola (Torino), con usufrutto a Craveri Luigi fu Pietro	35 —
Id.	380315	Fondazione capitano del Regio esercito svedese Thorsten de Fahuchiclm presso l'81° reggimento fanteria, Roma	231 —
Id.	22081	Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal Deposito dell'81° fanteria in Roma	255,50
Id.	368333	Come sopra	84 —
Id.	244754	Come sopra	10,50
Id.	35238	Fondazione Mario Alberti	42 —
Id.	39865	Come sopra	14 —
Id.	39866	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	23391	Università degli Uomini della terra di San Martino di Como (Sondrio), vincolata	21 —
Id.	214786	Come sopra	70 —
Id.	713751 (proprietà e usufrutto)	Iacontini Maria fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Antonietta fu Francesco ved. Iacontini Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima	147 —
Id.	713752 (c. s.)	Iacontini Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	713753 (c. s.)	Iacontini Laura fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	147 —
Id.	826881	Di Giorgi Maria Lina di Giovanni, moglie di Lo Verde Giuseppe, dom. in Palermo	101,50
Rendita 5 % (1935)	203311	Daiqui Elena fu Matteo ved. Consigliere, inferma di mente, sotto l'amministrazione provvisoria di Consigliere Vincenzo, dom. a Genova	3.455 —
Id.	189733 (sola proprietà)	Curti Anna Maria fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Barile Ettorina di Antonio ved. Curti, dom. a Rovasenda (Vercelli), con usufrutto a quest'ultima	750 —
Id.	76528	Congregazione di carità di Carosino (Taranto)	500 —
Id.	76529	Come sopra	1.340 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	159944	Vacchetti Luigi detto Cesare fu Pietro, interdetto sotto la tutela di Vacchetti Adelaide fu Pietro, moglie di Toppia Giuseppe, dom. a Cortemilia (Cuneo)	200 —
Id.	159945	Come sopra	200 —
Id.	159946	Come sopra	200 —
Id.	159947	Come sopra	200 —
Id.	159948	Come sopra	60 —
Id.	14869	Ducco Maria fu Alberto, moglie di Auriti Giulio, dom. a Roma, vincolata	3.690 —
Id.	14871	Come sopra	615 —
Id.	14874	Come sopra	950 —
Id.	193033	Guida Gemma fu Salvatore, moglie di Coppola Pasquale, dom. a Cattolica (Forlì), vincolata per dote	315 —
Cons. 3,50% (1906)	589898	Schiavone Domenico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ventura Lucrezia, dom. a Roma	35 —
Rendita 5%	147276	Dal Zotto Silvia fu Francesco, maritata D'Ambrosio Filippo, vincolata.	405 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio 28 novembre 1949, n. 67321/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politiche e sociali, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso ove consegua la nomina.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice esemplare, dei documenti allegati.

Art. 4.

Al corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 20° anno di età e non superato quello di 30 anni.

Detto limite di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati; nonchè della lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili statali di ruolo e per il personale non di ruolo in servizio continuativo per almeno due anni.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. - Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato penale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti, che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918,

proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dello ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 ed 11 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano, nonchè la statura che non deve essere inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno prodotte dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli aspiranti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Con decreto, non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove scritte saranno quattro e verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2) procedura penale (libro I: disposizioni generali; libro II: della istruzione; libro IV: dell'esecuzione);

3) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale delle persone e della famiglia della proprietà delle obbligazioni e della tutela dei diritti);

4) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

5) diritto costituzionale;

6) elementi di diritto commerciale e di diritto della navigazione;

7) elementi di medicina legale;

8) nozioni generali di economia politica;

9) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento;

10) lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato, della quale dovrà darsi prova di buona conoscenza attraverso conversazione e traduzione.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi; sarà aggiunto un punto di merito per ogni altra lingua estera che, oltre a quella scelta quale obbligatoria, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi ad un esperto.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed al punto ottenuto in quella orale.

Il candidato che intenda sostenere l'esame su altra lingua estera oltre a quella scelta e sulla telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita mensione nella domanda di ammissione.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undecimo oltre l'indennità di caro-vita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sara comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1949
Registro Interno n. 36, *foglio n.* 166. — VILLA

(474)

MINISTERO DEL TESORO

Aumento del numero dei posti messi a concorso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro con decreto Ministeriale 18 agosto 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1949, registro Tesoro n. 14, foglio n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 266 del 19 novembre 1949, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 1950, n. 71325/12106;

Ritenuta l'opportunità, in relazione a particolari esigenze dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro, di elevare da otto a ventidue il numero dei posti messi a concorso con l'anzidetto decreto Ministeriale e di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo, scaduto il 18 gennaio 1950, per il periodo di quarantacinque giorni, e cioè fino al 4 marzo 1950;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro con il decreto Ministeriale in data 18 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1949, registro Tesoro n. 14, foglio numero 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 266 del 19 novembre 1949, è elevato da otto a ventidue.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, scaduto il 18 gennaio 1950, è riaperto per il periodo di quarantacinque giorni, e cioè fino al 4 marzo 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 2, *foglio n.* 9.

(653)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, indetto con decreto Ministeriale 3 novembre 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare (registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1948, registro n. 21, foglio n. 85);

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1949, con il quale è stata composta la Commissione giudicatrice del concorso stesso (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1949, registro n. 6, foglio n. 187);

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1949, con il quale è stato modificato il citato decreto Ministeriale 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1949, registro numero 7, foglio n. 443);

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 163, nel quale è formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuto ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 2960, la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare, indetto con decreto Ministeriale 3 novembre 1948:

1. Bochicchio Sergio . . . . . punti 15,58
2. Verde Vincenzo . . . » 14,58
3. Di Francesco Pietro . . » 14,57
4. Macri Domenico Mario . . . . » 14,41
5. Sorrentino Antonio . . . » 14,33
6. Granarelli Ezio . . . » 14,19
7. De Franco Francesco . . . » 13,95
8. De Quattro Giuseppe . . . » 13,83
9. Pastena Nicola . . . » 13,82
10. Cirillo Raffaello . . . . » 13,33

Art. 2.

I predetti, nello stesso ordine di cui al precedente articolo, sono dichiarati vincitori del citato concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1950

p. *Il Ministro:* MEDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1950
Registro n. 2, foglio n. 294. — CILLO

(658)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico-condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 14343 in data 30 giugno 1947, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Visti gli atti del concorso, i verbali della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa:

1. Gabbi Giovanni . . . . punti 112,15/150
2. Daolio Mario . . . . . » 111,75/150
3. Manenti Diomede . . . . » 109,10/150
4. Neri Guglielmo . . . . . » 95,30/150
5. Setti Alberto . . . . . . » 95,20/150
6. Castagnini Augusto . . . . . » 94,70/150
7. Giusti Adriano . . . . . » 94,45/150
8. Mastronardi Gioacchino . . . . » 93,70/150
9. Fontanili Ermete . . . . » 93,50/150
10. Finzi Guido . . . . . . » 92,70/150
11. Pisi Ercole . . . . » 91,50/150
12. Parmeggiani Giuseppe . . . » 90,65/150
13. Vergai Guido . . . . . » 90,20/150
14. Calzolari Luigi . . . . » 90 —/150
15. Chiesa Domenico . . . . . . » 89,55/150
16. Guidetti Aldo . . . punti 89,40/150
17. Rossi Giovanni . . » 89,05/150
18. Montermini Amanzio . . » 88,65/150
19. Casali Giuseppe . . » 88,15/150
20. Borsatti Ezio . . . » 87,45/150
21. Lusuardi Virginio . . . » 87,05/150
22. Verza Walter . . . . . » 85,35/150
23. Campani Giuseppe . . » 85,30/150
24. Ugolotti Ercole . . » 84,55/150
25. Arcieri Giovanni . . . . . » 83,85/150
26. Castellini Taddeo (croce di guerra) . » 83,45/150
27. Vallisneri Mario . » 83,45/150
28. Bartoli Giuseppe . » 83,30/150
29. Sintini Augusto . . . » 82,70/150
30. Bertolotti Regolo . . » 82,60/150
31. Maggiotto Guido . . . . » 82,35/150
32. Marzari Ulderico . . » 81,35/150
33. Spadoni Francesco . . » 80,20/150
34. Malvica Pietro . . . . » 79,80/150
35. Maestri Domenico . . » 79,25/150
36. Zanni Enzo . . . . . » 79,05/150
37. Frignani Mario . . . » 78,85/150
38. Casini Davide . . . . » 77,85/150
39. Manfredini Amedeo . . . » 77,75/150
40. Consigli Giovanni . . » 77,70/150
41. Manenti Emilio . . . . » 77,60/150
42. Galloni Odoardo (combattente, coniugato, con un figlio) » 77,50/150
43. Polisceni Giacomo (combattente) . . » 77,50/150
44. Barbieri Luciano . . . » 77,05/150
45. Fontana Amanzio . . . . » 77 —/150
46. Chittolini Gino . . . . . » 76,85/150
47. Marchi Efro . . . . . . » 76,80/150
48. Degl'Incerti Tocci Ernesto . » 76,65/150
49. Calanchi Guido . . » 76 —/150
50. Ceretoli Umberto . . . » 75,50/150
51. Montanari Ottorino . . . » 75,30/150
52. Caretta Giorgio . . » 75,25/150
53. Manenti Gian Battista . » 75,20/150
54. Castellotti Anselmo (ferito di guerra e combattente) . . » 74,85/150
55. Pedrelli Mario . . . . » 74,85/150
56. Gavazzoli Lino . . . . » 74,70/150
57. Lodini Augusto . . . . . » 74,55/150
58. Bonzagni Cadmo . . . . . » 74,40/150
59. Santini Mario Paolo . » 74,35/150
60. Mazzali Amos . . . . » 74,30/150
61. Malverni Pietro (combattente) . . » 74,25/150
62. Zanichelli Gerico . . » 74,25/150
63. Valli Ettore . . » 74,20/150
64. Margini Angiolino (combattente coniugato, con due figli) » 74,15/150
65. Asioli Eusebio (combattente, coniugato, con un figlio) . » 75,15/150
66. Mazzini Pietro . » 73,95/150
67. Spallanzani Gino . . » 73,40/150
68. Musatti Ermes . . . » 73,15/150
69. Bernin Giuseppe . » 73,05/150
70. Ugolotti Guido . » 73 —/150
71. Fantelli Enrico . . . » 72,15/150
72. Zocchia Luigi . . . . » 71,75/150
73. Poncemi Ciro . . . . » 71,15/150
74. Gherardi Mario . . . » 70,75/150
75. Ceresini Michele . » 70,55/150
76. Ghezzi Antonio . » 70,40/150
77. Mosti Augusto . » 70,35/150
78. Codeluppi Amedeo » 70,30/150
79. Gialdini Luigi » 70 —/150
80. Lari Giorgio . » 69,95/150
81. Relandini Paolo . . » 68,90/150
82. Dosi Ferdinando » 67,85/150
83. Gherardini Umberto » 67,45/150
84. Carani Lorenzo » 67,30/150
85. Roteglia Vincenzo » 67,25/150
86. Grizzi Giuseppe » 67,10/150
87. Cassinari Andrea . » 67,05/150
88. Soldani Walter . » 67 —/150
89. Verri Amelio . . » 66,70/150
90. Modena Alfio . » 66,60/150
91. Carrara Giacomo . » 66,45/150
92. Cottafavi Lanfranco . . » 65,85/150
93. Toni Augusto . . . . » 65,70/150

94. Fontana Ostilio	punti	65,40/150
95. Caimi Dino	»	65,25/150
96. Baroni Sergio	»	64,85/150
97. Petranca Temistocle	»	64,20/150
98. Magnanini Danilo	»	63,60/150
99. Giberti Giuseppe	»	63,55/150
100. Bassoli Udillo	»	62 —/150
101. Borsiglia Pier Giacomo	»	61,55/150
102. Barbieri Carlo	»	61,45/150
103. Santini Romeo	»	60,60/150
104. Gianolio Vittorio	»	60,30/150
105. Vezzosi Umberto	»	60,25/150
106. Adovasio Giovanni	»	60,15/150
107. Barbazza Marco	»	58,60/150
108. Chierchi Sebastiano	»	58,40/150
109. Gandolfi Carlo Alberto	»	57,50/150
110. Bossi Luigi	»	57,30/150
111. De Vita Luigi	»	57,10/150
112. Giovannini Paolo (ufficiale di complemento, coniugato, con un figlio)	»	56,80/150
113. Romitti Oscar	»	56,80/150
114. Beggi Angelo	»	56,45/150
115. Corradini Luigi	»	54,80/150
116. Santini Orazio	»	54,50/150
117. Bagni Lino	»	54,10/150
118. Milani Aldo	»	53,60/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1223 in data 20 gennaio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai post. di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1946;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine preferenziale;

Ritenuto che i candidati Spadoni Francesco, Frignani Mario e Gherardini Umberto, classificatisi rispettivamente al 33°, 37° e 83° posto della graduatoria, hanno diritto, in quanto invalidi di guerra ai benefici previsti dall'art 8 della legge 21 agosto 1921, n 1312, mentre al candidato Manenti Emilio, 41° in graduatoria, anch'egli invalido di guerra, non possono essere estesi tali benefici, poichè lo stesso ha concorso esclusivamente per le condotte vacanti del comune di Reggio Emilia, presso cui trovansi in servizio medici condotti titolari aventi tale qualifica, nella percentuale prevista dalla legge citata;

Visti gli artt. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi di condotte mediche vacanti, rispettivamente a fianco segnate:

1. Spadoni Francesco, invalido di guerra: Baiso 1ª condotta;
2. Frignani Mario, invalido di guerra: Novellara 2ª condotta;
3. Gherardini Umberto, invalido di guerra: Villa Minozzo 1ª condotta;
4. Gabbi Giovanni: Reggio Emilia 3ª condotta;
5. Daolio Mario: Reggio Emilia 8ª condotta;
6. Manenti Diomede: San Polo d'Enza condotta unica;
7. Neri Guglielmo: Reggio Emilia 12ª condotta;
8. Setti Alberto: Reggio Emilia 7ª condotta;
9. Castagnini Augusto: Quattro Castella 1ª condotta;
10. Giusti Adriano: Poviglio 1ª condotta;
11. Mastronardi Gioacchino: Rubiera condotta unica;
12. Fontanili Ermete: Reggio Emilia 13ª condotta;
13. Finzi Guido: Cadelbosco Sopra 1ª condotta;
14. Pisi Ercole: Gattatico condotta unica;
15. Parmeggiani Giuseppe: Guastalla 1ª condotta;
16. Vergaj Guido: Bibbiano 2ª condotta;
17. Calzolari Luigi: Reggio Emilia 9ª condotta;
18. Chiesa Domenico: Scandiano 2ª condotta;
19. Guidetti Aldo: Scandiano 3ª condotta;
20. Rossi Giovanni: Casalgrande 1ª condotta;
21. Montermini Amanzio: Campagnola condotta unica;
22. Casali Giuseppe: Bagnolo in Piano condotta unica;
23. Borsatti Ezio: Castelnuovo Monti 1ª condotta;
24. Lusuardi Virginio: Luzzara 2ª condotta;
25. Campani Giuseppe: Fabbrico condotta unica;
26. Ugolotti Ercole: Vetto d'Enza condotta unica;
27. Arcieri Giovanni: Villa Minozzo 2ª condotta;
28. Castellini Taddeo: San Martino in Rio condotta unica;
29. Vallisneri Mario: Reggiolo 2ª condotta;
30. Bartoli Giuseppe: Poviglio 2ª condotta;
31. Sintini Augusto: Rio Saliceto condotta unica;
32. Bertolotti Regolo: Bibbiano 1ª condotta;
33. Maggiotto Guido: Luzzara 3ª condotta;
34. Malvica Pietro: Ciano d'Enza 2ª condotta;
35. Maestri Domenico: Baiso 2ª condotta;
36. Zanni Enzo: Toano condotta unica.

Ai sensi del citato art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, i concorrenti Verza Walter e Marzari Ulderico, classificatisi rispettivamente al 22° e 32° posto della graduatoria non sono riusciti vincitori di condotta, perchè le sedi dagli stessi richieste sono state assegnate ai candidati, che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: DI GIOVANNI

(549)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 14343 in data 30 giugno 1947, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946, ed il successivo decreto di pari numero in data 14 agosto 1947, con cui venne apportata una parziale modifica al bando di concorso;

Visti gli atti del concorso, i verbali della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee per il concorso di cui in narrativa

1. Veratti Maria	punti	104,30/150
2. Gamberini Amedea	»	90,60/150
3. Pistoni Olga	»	88 —/150
4. Cervi Afra	»	87,35/150
5. Giuffredi Cesarina	»	80,65/150
6. Bernazzali Vanda	»	80,55/150
7. Filippi Iride	»	78,60/150
8. Bertani Giuseppa	»	77,15/150
9. Marchetti Antonietta	»	74,80/150
10. Mantovani Sara	»	74,05/150
11. Davoli Ebe	»	72,50/150
12. Bernini Cesarina	»	72,35/150
13. Tampieri Norma	»	69,85/150
14. Crema Silla	»	69,80/150
15. Verzelloni Elvira	»	69,70/150
16. Valli Ada	»	68,15/150
17. Arleoni Alda	»	68,10/150
18. Nosari Antonietta	»	67,85/150
19. Pistoni Elda	»	67,35/150
20. Iori Edmea	»	67,20/150

21. Soncini Silvia	punti	66,90/150
22. Pedrazzoli Prosperina	»	66,70/150
23. Tiradini Lina	»	66 —/150
24. Schiatti Zefferina (nubile, nata il 3 febbraio 1916)	»	65,85/150
25. Fornaciari Zea (nubile, nata il 3 gennaio 1923)	»	65,85/150
26. Pagliai Caterina	»	64,75/150
27. Rosselli Dea	»	64,30/150
28. Caselli Rina	»	64,15/150
29. Piccinini Carolina	»	63,75/150
30. Mazzali Adelaide	»	63,10/150
31. Torelli Tilde di Rotildo	»	62,45/150
32. Pollastri Rina	»	60,45/150
33. Migliori Maria	»	59,70/150
34. Verzelloni Bianca	»	59,40/150
35. Grisendi Silvana	»	58,50/150
36. Menozzi Anna (coniugata, con un figlio)	»	58,35/150
37. Marini Evangelia	»	58,35/150
38. Griminelli Emilia	»	58,15/150
39. Ferrari Rosa	»	57,80/150
40. Spadaccini Dorotea	»	57 —/150
41. Nobili Maddalena	»	55,65/150
42. Beneventi Maddalena	»	54,55/150
43. Cepelli Giuseppina	»	54,25/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1178 in data 20 gennaio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1946;

Viste le domande delle candidate, da cui risultano le sedi richieste da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotte ostetriche vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1946, rispettivamente a fianco segnate:

1. Veratti Maria: Reggio Emilia, 8ª condotta;
2. Gamberini Amedea: Poviglio, condotta unica;
3. Pistoni Olga: Bagnolo in Piano, condotta unica;
4. Cervi Afra: San Martino in Rio, condotta unica;
5. Giuffredi Cesarina: Correggio, 3ª condotta;
6. Bernazzali Vanda: Cadelbosco Sopra, 2ª condotta;
7. Filippi Iride: Gualtieri, 2ª condotta;
8. Marchetti Antonietta: Villa Minozzo, 2ª condotta;
9. Mantovani Sara: Villa Minozzo, 1ª condotta.

Ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la concorrente Bertani Giuseppa, classificatasi all'8° posto di graduatoria, non è riuscita vincitrice di condotta, perchè le sedi dalla stessa richieste sono state assegnate alle candidate, che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 20 gennaio 1950

Il prefetto: DI GIOVANNI

(550)

PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 14353 in data 16 settembre 1949, con il quale, a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946, venivano dichiarate le vincitrici con indicazione per ciascuna della sede assegnata;

Viste le dichiarazioni di rinunzia presentate da alcune candidate, che non hanno inteso di accettare la sede assegnata, e l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate comprese nella graduatoria suddetta;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il provvedimento n. 14353 del 16 settembre 1949, è modificato nel senso che alle seguenti candidate del concorso suindicato viene assegnata la sede a fianco di ciascuna rispettivamente indicata:

1. Cappelli Rosa: Pontedera (2ª condotta);
2. Puccini Ada: San Miniato (Ponte a Egola);
3. Venturi Giovanna: Lari (Cevoli);
4. Bresci Miranda: Terricciola;
5. Giannetti Brunetta: Laiatico;
6. Pieri Leda: San Miniato (Balconevisi);
7. Colombini Clara: Peccioli (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Pisa, addì 25 gennaio 1950

Il prefetto: MOCCI

(551)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Olimpio Moalli, 27° in graduatoria, vincitore della condotta di Besnate, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Giorgio Pedrazzoli (30° graduato), Angelo Bay Rossi (33° graduato), Nicola Simone (34° graduato), Cesare Preite (35° graduato) e Stefano Morabito (36° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta e che questa pertanto si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Bernardino Sonzini, 54° in graduatoria, ha indicato tale sede come preferenziale e che ha diritto alla nomina;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bernardino Sonzini, domiciliato a Stresa Borromeo (Novara) è assegnato alla condotta di Besnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura del Comune interessato.

Varese, addì 23 gennaio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(560)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.